

## *Droga, la legge in vigore adesso è un indovinello*

di Bruno Tinti, ex magistrato

Per fortuna non siamo a Sparta. Secondo Licurgo, infatti, chi proponeva una legge doveva farlo con il cappio intorno al collo; così, **se la legge era sbagliata, lo si poteva impiccare subito**. Ecco, se fosse così, dato il casino legislativo in materia di droga, sarebbero guai.

**1A**– Nel 1990 arriva il Dpr n. 309 (**Iervolino-Vassalli**). Art 73: lo spaccio di droghe **pesanti** è punito da 8 a 20 anni; quello di droghe **leggere** da 2 a 6. Al comma 5 è previsto “il fatto di lieve entità”: da 1 a 6 anni per le droghe pesanti e da 6 mesi a 2 anni per quelle leggere.

**1B**– Nel 2006 arriva la legge n. 49 (**Fini-Giovanardi**) che modifica l’art. 73 della vecchia legge: nessuna distinzione tra droghe pesanti e leggere, lo spaccio è punito da 6 a 20 anni. Resta “il fatto di lieve entità”, anche questo senza distinzione tra droghe **pesanti** e **leggere**: da 1 a 6 anni. Le critiche si sprecano: parificare droghe leggere e pesanti sembra irragionevole e le eccezioni di incostituzionalità fioccano.

**1C**– Il 24/12/2013 arriva il decreto legge 146 (lo chiamiamo **Cancellieri&C?**) che, secondo il concetto di legalità new age degli improvvisati legislatori attuali, apporta una minuscola modifica a questo tormentato art. 73: il fatto di lieve entità è ora punito da 1 a 5 anni. Sembra una cosa da poco ma, per via dei munifici sconti di pena previsti dallo svuota-carceri, significa che – in pratica – si visita la prigione in gita turistica e si esce subito. Come tutti i Dl, anche questo deve essere convertito in legge entro 60 giorni (cioè entro il 22 febbraio) altrimenti decade: **niente legge nuova, abbiamo scherzato**. La cosa ha, come vedremo, molta importanza.

**1D**– Oggi [arriva la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale l’art. 73 della Fini-Giovanardi](#). Seguirà (quando non si sa) la motivazione.

**2**– Come è noto, la legge dichiarata incostituzionale sparisce dall’ordinamento e ne cessano gli effetti. Se esiste una legge precedente che regola lo stesso fatto, torna in vigore. Nel caso di specie, quella che si deve (dovrebbe) applicare da ora in avanti, e anche per tutti i processi già celebrati e conclusi con una condanna, è la Iervolino-Vassalli. E già qui **cominciano le grane** perché le pene previste per i fatti di lieve entità erano inferiori (di molto) rispetto a quelle della Fini-Giovanardi. Di conseguenza, anche i termini di prescrizione lo sono. Quindi bisogna rifare i conti e vedere se la sentenza definitiva pronunciata a norma della Fini-Giovanardi arrivò prima della scadenza dei termini di

prescrizione calcolati in base alla Iervolino-Vassalli. Se arrivò dopo, **il condannato va scarcerato.**

**3**– Il motivo per cui la Corte ha dichiarato incostituzionale la Fini-Giovanardi dovrebbe stare nel fatto che non si facevano distinzioni tra droghe leggere e pesanti. Però non si saprà niente di preciso fino al momento del deposito della sentenza. In ogni modo, se fosse così, tutti i condannati per droghe leggere potrebbero fare **istanza di revisione del processo**: in effetti avrebbe dovuto essere applicata una pena minore.

**4**– Rifare tutti questi processi sarà **un casino mostruoso**. Ma non è tutto. Perché, come si è visto, il comma 5 dell'art. 73 della Fini-Giovanardi è stato modificato dalla Cancellieri&C, legge attualmente in vigore, semplicemente quanto alla pena, ferma restando la unicità del reato quanto alle droghe leggere e pesanti, che dovrebbe essere proprio la ragione per cui la Corte ha dichiarato incostituzionale la Fini-Giovanardi. Il problema, ovviamente, sta nel fatto che la sentenza della Corte non si estende alla Cancellieri&C, legge estranea al procedimento di costituzionalità appena concluso e però certamente incostituzionale in base agli stessi principi presumibilmente valutati dalla Corte. Insomma le sentenze di condanna per lo spaccio di droga di lieve entità sarebbero emesse **in base a una legge certamente incostituzionale**. Paradossalmente i condannati per la Fini-Giovanardi uscirebbero di prigione e quelli per la Cancellieri&C vi entrerebbero. Per uscirne quando arriverà una nuova sentenza di incostituzionalità.

**5**– Una soluzione ci sarebbe. La Cancellieri&C è un decreto legge che va convertito, a pena di decadenza, entro 60 giorni; in questo caso, **entro il 22 febbraio**. Basterebbe non convertirlo e la Iervolino-Vassalli si applicherebbe pacificamente in tutti i processi di droga. Le pene per lo spaccio di lieve entità sono molto inferiori ma – d'altra parte – l'obiettivo non è quello di non incarcerare più nessuno e far uscire tutti quelli che sono in prigione?

*Il Fatto Quotidiano*, 14 febbraio 2014